

# Monitoraggio cantieri e subappalto: Approvata in via definitiva la legge di conversione del decreto sicurezza

---

4 Dicembre 2018

La Camera dei Deputati ha approvato la settimana scorsa in via definitiva il **disegno di legge**, già approvato dal Senato, **di conversione in legge**, con modificazioni, del **decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113**, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Ricordiamo che nella nuova veste modificata dalla legge di conversione nell'articolo 26, comma 1 del provvedimento le parole: **"nonché al prefetto"** sono state sostituite dalle seguenti: **"nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto"**. In pratica con la nuova versione dell'articolo 26, comma 1 viene modificato l'articolo 99, comma 2 del **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** (c.d. *Testo Unico Sicurezza Lavoro*) prevedendo che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, anche al Prefetto **soltanto nel caso di lavori pubblici** anche se in verità resta il mistero di cosa ne farà di tale comunicazione il Prefetto. Il testo dell'articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 è così modificato: "1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro **nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto** territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

1. cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
2. cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
3. cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno."

Nella conversione in legge dello stesso decreto-legge n. 113/2018, resta, poi, confermato integralmente, l'articolo 25 rubricato *"Sanzioni in materia di subappalti illeciti"* con cui è modificato l'articolo 21, comma 1, della **legge 13 settembre 1982, n. 646 con l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto**. L'intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato contravvenzionale in parola e, secondariamente, l'equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.

In particolare, viene previsto l'aumento della reclusione da uno a cinque anni (prima da sei mesi a un anno) oltre ad una multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto, a chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Stretta anche nei confronti del **subappaltatore** e dell'affidatario del cottimo a cui si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in

subappalto o in cottimo.

In allegato il testo delle modifiche introdotte dalla **legge di conversione al Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113** mentre la legge di conversione sarà pubblicata nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale.

[leg.18.pdl.camera.1346.18PDL0032340](#)